

A12

Tiziana Amodeo

Soggetti vulnerabili

La cura dei bisogni speciali e la tutela della persona





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2253-2

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: aprile 2019

Indice

- 7 Premessa
Il concetto di vulnerabilità
- 13 Capitolo I
Diritti del minore nella crisi
- 1.1. Affidamento condiviso e responsabilità genitoriale: tutela dell'interesse del minore, 13 – 1.2. Diritto alla bigenitorialità espressione dell'interesse del minore, 21 – 1.3. Attività valutativa del giudice nei provvedimenti che riguardano i minori, 26 – 1.4. Minori in Tribunale: ascolto del minore, indicazioni interpretative ed applicative, 29 – 1.5. Esperienze nell'ascolto e proposte operative, 36 – 1.6. Ascolto del minore: istituto complesso, 38 – 1.7. La cura del minore e dei suoi bisogni: il curatore speciale del minore, 44.
- 49 Capitolo II
Minori contesi
- 2.1. Conflitti familiari: violazione delle disposizioni di affido quali danni risarcire?, 49 – 2.2. Pregiudizio del minore tra violenza assistita ed alienazione genitoriale, 56 – 2.3. Inadempienze e violazioni delle disposizioni sull'affidamento, 58 – 2.4. Danni endofamiliari: l'*astreinte* ex art. 614-bis c.p.c., 65.
- 73 Capitolo III
Minori stranieri. Tutela dei diritti fondamentali
- 3.1. Diritto al ricongiungimento familiare del minore straniero, 73 – 3.2. Diritto ad ottenere un permesso di soggiorno, 76 – 3.3. Diritto all'Assistenza sanitaria, 77 – 3.4. Diritto all'educazione dei minori stranieri, 81 – 3.5. Diritto di bigenitorialità per i minori stranieri, 87.
- 97 Capitolo IV
Soggetti vulnerabili. Un nuovo volto della disabilità
- 4.1. Misure a tutela di soggetti fragili: interdizione o amministrazione di sostegno, 97 – 4.2. Nuove misure di protezione e tutela: il trust familiare, 109 – 4.3. Tutela dei soggetti vulnerabili: espressione del

principio di sussidiarietà, 117 – 4.4. Nuove forme di tutela: negozio di affidamento, 122 – 4.5. Cosa cambia con la legge sul “dopo di noi”, 127.

137 *Bibliografia*

Premessa

Il concetto di vulnerabilità

Non esiste una categoria unitaria ed omogenea di soggetti vulnerabili.

La vulnerabilità o “minorità” designa il tipo di condizione in cui si trovano determinati soggetti in un periodo determinato della loro vita, o anche per tutta la durata della stessa.

Essa è paragonabile ad un vasto contenitore nel quale coesistono una pluralità di fattispecie, handicap, disabilità, invalidità ed altre ancora, associate ad una dimensione dell’individuo investito da tale condizione, quale soggetto bisognoso di cure e di particolari attenzioni, necessarie al fine di poter superare i limiti dettati da tale condizione umana.

Si nota come la condizione esistenziale di “vulnerabilità” coinvolge due parti: il soggetto debole, destinatario delle cure, ed il soggetto “attivo” del rapporto che può comprendere più individui, ovvero coinvolgere anche enti o istituzioni create o ideate per fini assistenzialistici da un legislatore sempre più accorto dei bisogni umani.

Secondo i dati ISTAT più aggiornati (indagine pubblicata nel luglio 2015) sono circa 2 milioni e 600 mila le persone che in Italia presentano difficoltà e non sono in grado di svolgere da sole attività essenziali della vita quotidiana (sdraiarsi, alzarsi dal letto, vestirsi, lavarsi, mangiare tagliando il cibo. . .); da molti anni le Associazioni che si occupano dei diritti delle persone con disabilità chiedono alla politica di occuparsi della questione, ed infatti, la prima proposta risale al 1998¹; negli anni successivi seguono altri analoghi disegni di legge, di cui nessuno giunge all’approvazione.

Dunque, il fatto che il Parlamento abbia deciso di occuparsene seriamente approvando il testo di legge n. 122 nel 2016, ed istituendo un fondo *ad hoc* per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (art. 3 leg. Cit.) rappresenta una vera

1. Cfr. proposta di legge Paissan ed altri presentata il 4 dicembre 1998 A.C. n. 5494: *Norme in materia di trust a favore di soggetti portatori di handicap*.

conquista del mondo civile, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, che assume sempre più i caratteri dell'inclusività².

Il testo di legge citato, nell'individuare i propri destinatari, mette in evidenza il problema definitorio relativo al concetto di disabilità grave.

La normativa vigente conosce una pluralità di fattispecie: handicap, disabilità, invalidità etc. . .

L'art. 1 del testo citato individua i destinatari delle misure contenute nella legge facendo riferimento

alle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, una certificazione di disabilità, lieve o grave che sia, non è prevista; la legge n. 104 del 1992 — legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate — disciplina la condizione di *handicap*.

Dunque, la condizione di disabilità grave di cui al testo di legge n. 122 del 2016 non può che corrispondere allo stato di handicap grave di cui all'art. 3 della legge n. 104, che descrive la persona con handicap grave come

colui che presenta menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione

L'articolo introduce un concetto di gravità dettato dai seguenti caratteri

quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

2. M. D'AMICO, *Introduzione. Un nuovo modo di guardare al mondo della disabilità: la Costituzione inclusiva*.

L'intento del nuovo legislatore è quello di sostituire la vecchia terminologia, che parla di handicap o di persona handicappata, con quella della Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità.

La definizione di persona con disabilità, coniata in sede internazionale, sottolinea come la disabilità sia determinata non solo dalla presenza di una menomazione fisica o dallo svantaggio sociale che a tale menomazione consegue, ma essa pone l'accento sul fatto che la disabilità è creata dall'interazione tra una menomazione e le barriere — sociali o culturali — presenti nella società.

Si vede dunque come la disabilità consiste in una “costruzione” complessa nella quale si incontrano due diverse realtà sociali: l'una consistente nella condizione di minorazione fisica o sociale di un individuo, bisognevole di cure e di attenzioni peculiari, e l'altra rappresentata da contesti socio-culturali scarsamente attrezzati a reggere le “diversità”, contesti che si presentano poco attrezzati ad affrontare i cambiamenti, ed ancora contesti che lasciano vuoti di tutela anacronistici dietro l'etichetta di una società civile³.

La legge n. 6/2004 si inserisce nell'ottica evolutiva di tutela della persona, e di rispetto della dignità umana, nonché di promozione di elevati livelli di eguaglianza tra individui.

Il suo significato si chiarisce guardando ad un sistema costituzionale imperniato sulla centralità dei diritti e della dignità umana (artt. 2, 3 e 38 Cost.).

Lo scenario dettato dal testo normativo citato esprime una nuova concezione di malattia e di handicap, che tende ad evitare l'isolamento del soggetto debole e favorisce l'inclusione ed integrazione sociale.

Questi sono i principi espressi in ambito europeo: nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo e libertà fondamentali e nella Carta di Nizza: l'individuo non è guardato come una monade astratta, ma calato in una trama di relazioni umane che lo avvolgono; l'uomo

3. La legge n. 328 del 2000 attribuisce ai Comuni il compito di predisporre, di intesa con le aziende sanitarie locali e su richiesta dell'interessato, il progetto individuale per le persone con disabilità, che deve indicare, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forme dirette o accreditate, con particolare riferimento al recupero o all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

cede il passo al bambino, all'anziano, alla donna, al disabile, al consumatore, al carcerato, al lavoratore e così via, lungo una serie indefinita di situazioni diverse che esprimono peculiari condizioni dell'uomo, nelle quali l'essere umano si caratterizza a seconda dei bisogni che ne condizionano l'esistenza; ai bisogni corrispondono il riconoscimento dei diritti e la prefigurazione di misure tese a promuoverli e renderli effettivi.

Nell'età dei diritti⁴ l'attenzione si sposta dai diritti di libertà, che spettano ad ogni individuo in condizioni di eguaglianza, ai "diritti sociali"; rispetto a quest'ultimi non esiste l'uomo generico, ma esistono situazioni diverse, secondo il sesso, l'età, le condizioni sociali, che richiedono una tutela differenziata e forme di protezione diversificate.

È questo un modello di vita sociale che realizza un livello di eguaglianza sostanziale, tale cioè da offrire pari opportunità a chi parte "svantaggiato".

Si tratta di diritti dal cui riconoscimento discende l'attuazione della dignità e della libertà della persona⁵.

Intento di questo lavoro è quello di assemblare alcune diverse forme di "vulnerabilità sociale": quella dei minori-figli di coppie in crisi, dei minori stranieri, ed ancora dei soggetti con disabilità, evidenziandone le caratteristiche ed esaminando i relativi diritti e le diverse forme di tutela che la società attuale intende apprestare in vista della loro reale e concreta protezione.

Nella prima parte viene esaminata la problematica dei minori "contesi", figli al centro di conflitti familiari che ne condizionano la crescita e lo sviluppo psico-fisico.

In questa sezione si dedica spazio ed attenzione a categorie giuridiche recenti ed innovative, come quella dell'ascolto del minore, che costituiscono un elemento fondamentale ed indispensabile di tutela e di protezione del minore stesso.

Quindi si esamina, di seguito, la "nuova" categoria dei danni endofamiliari, evidenziandone i principali dibattiti esistenti in dottrina ed in giurisprudenza sull'argomento.

La seconda parte del lavoro è dedicata ai minori stranieri: realtà in crescente aumento nella nostra società, che proprio a ragione

4. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino 1992.

5. G. ALPA, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari 1993.

della delicatezza dei bisogni che esprimono, richiede un'adeguata trattazione all'interno di questo volume.

Quindi un'ampia parte è dedicata alla categoria dei soggetti "fragili" in quanto soggetti con disabilità; quest'ultima parte esamina approfonditamente gli istituti creati dal legislatore a tutela e protezione dei soggetti vulnerabili, in particolare, enunciando le diverse forme di protezione esistenti, sia di tipo patrimoniale che di tipo personale, predisposte dal legislatore in vista della loro integrazione ed inclusione sociale.

L'intento racchiuso nella realizzazione di questo volume consiste nella speranza che seguano ulteriori approfondimenti; ed infatti, lo scenario delineato è variegato e complesso e mostra un dibattito vivo ed ancora aperto su tematiche delicate e complesse, che mettono in evidenza come la materia dei diritti umani sia in continuo movimento.

È necessario, quindi, che il mondo culturale e quello politico non arrestino la marcia, che può ritenersi appena iniziata; e nel quadro di un rinnovato clima collaborativo non sia arresti il cammino intrapreso: quello di tutela e di sostegno dei diritti umani per tutte le categorie di soggetti "vulnerabili".

Diritti del minore nella crisi

1.1. Affidamento condiviso e responsabilità genitoriale: tutela dell'interesse del minore

I diritti ed i doveri che i genitori hanno verso i propri figli non mutano se il matrimonio fallisce e cessa la convivenza coniugale.

L'art. 30 Cost. dispone che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, senza distinguere in ordine al rapporto coniugale, inteso nel suo funzionamento fisiologico ovvero nel suo divenire distorto e disarmonico come nel caso della separazione».

Del pari non assume rilievo la circostanza che si tratti di un rapporto coniugale o di semplice convivenza *more uxorio*, del resto anche il dato testuale della citata norma ritiene che la condizione di figlio non muti anche laddove sia frutto di convivenza occasionale.

Ciò che rileva infatti è l'interesse del minore alla continuità delle cure e dell'assistenza; a questo indirizzo si richiama il Regolamento CE n. 2201 del 27 novembre 2003 che utilizza il termine di “responsabilità genitoriale” evidenziando come l'indicazione del ruolo del genitore responsabile, investito di una funzione piuttosto che di un potere, sia maggiormente rispondente all'esigenza di considerare il minore un soggetto di diritti e centro di imputazione di interessi che i genitori hanno il dovere di tutelare¹.

Peraltro, la riforma avviata dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha sostituito il concetto di potestà, intesa come soggezione del minore verso i genitori, con quello di responsabilità².

1. R. Russo, *L'affidamento condiviso dei figli minori*, nota a Corte di Appello, Catania 2010, in «Giurisprudenza di merito» fasc. n. 5 2013.

2. È noto che la legge 8 febbraio 2006 n. 54 recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso, ha attuato la riforma più importante nell'ambito del diritto di famiglia dopo quella del 1975, introducendo nuove disposizioni e principi sia nel codice civile, attraverso la riforma dell'art. 155 c.c., ulteriormente rimodulati dopo il d.lgs.

In questo senso depone anche l'art. 18 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che riconosce al minore diritti umani fondamentali e quelli specifici della sua condizione, chiarendo che la responsabilità di educare i figli incombe ai genitori, che devono essere guidati ed ispirati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo³.

Nell'ambito di questo scenario la *ratio* ispiratrice della riforma è stata quella di rendere più equo l'affidamento dei figli nei casi di separazione, facendo venir meno l'esclusività del modulo dell'affidamento monogenitoriale e favorendo invero l'applicazione di quello "condiviso" o bigenitoriale⁴.

La Legge persegue l'obiettivo di attuare appieno il diritto del minore ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, attuando il principio della bigenitorialità, inteso come vero e proprio diritto soggettivo del figlio collocabile tra i diritti della personalità cui all'art. 2 Cost.⁵

Diritto alla bigenitorialità di cui è indubbia la derivazione dall'art. 24 della carta di Nizza, che ha recepito le disposizioni contenute nel Trattato di Lisbona del 2007, afferma che il bambino ha il diritto di frequentare entrambi i genitori, essendo titolare della tutela che si attua prevedendo uno schema che consenta la partecipazione attiva di entrambi i genitori alla sua vita⁶.

In sostanza è corretto affermare che il conflitto "separa" i coniugi, determinando il venir meno della vita coniugale tra di essi, tuttavia non fa venir meno in capo agli stessi il dovere di essere "ge-

154/2013, sia nel codice di rito attraverso la modifica degli artt. 708 c.p.c. e l'introduzione dell'art. 709-ter c.p.c.

3. M. SESTA, A. ARCERI, *La responsabilità genitoriale e l'affidamento dei figli*, Giuffrè, 2016.

4. R. RUSSO, *op. cit.*, «sono evidenti i rischi di un affidamento monogenitoriale che priverebbe del ruolo di genitore quello non affidatario, portandolo ad una sua progressiva emarginazione, sino a giungere all'estromissione dalla vita del figlio. Si è posto in evidenza come il genitore non affidatario, pur restando titolare della potestà, era però privo dell'esercizio di essa, ed il suo potere di intervento si riduceva ad un blando potere di vigilanza e controllo sull'educazione del figlio, con facoltà di ricorrere al giudice in presenza di decisioni ritenute pregiudizievoli per l'interesse del minore».

5. C. CICERO, *Principio di bigenitorialità, conflitto di coppia e sindrome di alienazione parentale*, note a Cassazione civile 20 marzo 2013 n. 7041 in «Diritto di famiglia e delle persone», 2013.

6. L. LENTI, *Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia*, (a cura di), in *Trattato di diritto civile* Sacco - Le persone e la famiglia, vol. 6, sec. ed., Milano 2012.

nitori” dei propri figli: separati ma pur sempre “dialoganti” in vista dell’attuazione dell’interesse primario del fanciullo⁷.

La novella ha imposto una visione figlio-centrica, ovvero ha posto in evidenza il figlio, inteso come soggetto titolare di diritti ed interessi primari meritevoli di protezione rafforzata, e non più soggetto passivo inteso come destinatario delle decisioni e scelte dei genitori.

La *ratio* della riforma va intesa nel senso di attribuire ai figli il diritto alla genitorialità, ovvero alla bigenitorialità, qualificabile come diritto ad un rapporto armonioso e duraturo con i propri ascendenti anche in una situazione di crisi della coppia, e del corrispondente diritto del genitore all’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, inteso non come conservazione della potestà, ma come regime di responsabilizzazione dei genitori per il solo fatto della procreazione.

Corollari di tale diritto sono: il diritto all’istruzione, al mantenimento ed educazione ex art. 147 c.c. attuabili sono se il rapporto tra genitori e figli si mantiene armonioso.

Questo nuovo diritto amplia le prospettive della riforma e cammina di pari passo con i nuovi modelli culturali ed educativi, nonché con le nuove figure di famiglia emerse nella vita sociale⁸.

È indubbio infatti che la legislazione in materia di famiglia abbia risentito dei mutamenti della società civile, adattando le proprie scelte⁹.

7. C. CARICATO, L. ROSSI CARLEO, R. TOMMASINI, *La crisi familiare*, in Trattato di diritto privato Bessone — Il diritto di famiglia, vol. 4.2, a cura di T. AULETTA, Giappichelli, 2013.

8. A. SASSI, F. SCAGLIONE, S. STEFANELLI, *La filiazione e i minori*, Trattato di diritto civile Sacco — Le persone e la famiglia, vol. 6, sec. ed., Milano 2012.

9. La legislazione in materia di famiglia ha risentito dei mutamenti della società civile: il *code civil* napoleonico del 1804, vigente nei territori italiani annessi alla Francia, stabiliva che in caso di divorzio l’affidamento dei figli spettasse al coniuge incolpevole, presumendo che ciò corrispondesse all’interesse del figlio; il codice civile italiano del 1865 non conteneva alcuna rigida indicazione. L’art. 154 c.c. disponeva che il tribunale nel pronunciare la separazione indicasse quale dei genitori debba tenere presso di sé i figli e provvedere al mantenimento. Il codice civile del 1942 affermava l’indissolubilità del matrimonio con la conseguenza che i genitori potevano far ricorso alla separazione solo in presenza di comportamenti gravi e quindi in simili casi il tribunale dovesse indicare il genitore affidatario. Quindi prima della legge istitutiva del divorzio il problema dell’affidamento dei minori aveva valenza residuale: i criteri adottati dalla giurisprudenza oscillavano dalla colpa del coniuge, età il censo, nel senso che era diffusa l’opinione che maggiore fossero le disponibilità economiche più agevole sarebbe la cura verso il minore. Dunque, in un sistema che non conosceva ancora l’istituto del divorzio,

Sul piano dell'evoluzione normativa l'art. 6 della legge sul divorzio ed il previgente art. 155 c.c. configuravano un modello di affidamento monogenitoriale, ovvero prevedevano l'affidamento ad uno dei genitori, quello ritenuto più idoneo, dotato così di responsabilità esclusiva circa educazione, istruzione e cura mentre il genitore non affidatario manteneva poteri decisori solo con riferimento alle scelte di straordinaria amministrazione, essendo quelle di ordinaria amministrazione demandate solo al genitore affidatario.

In questo scenario l'affidamento congiunto¹⁰ si applicava solo in casi eccezionali ed in quello monogenitoriale molto spesso di preferiva la madre, trovando tale *favor* nelle radici e nei costumi sociali della "famiglia" italiana.

Solo di recente la giurisprudenza ha sottolineato l'importanza per il minore dell'affidamento congiunto giungendo ad imporre ai genitori di adoperarsi per favorire il maturare di condizioni tali da renderlo possibile; sono state disposte misure risarcitorie a carico del genitore che abbia vanificato il provvedimento del giudice disinteressandosi del figlio¹¹, contributo affettivo ed educativo di ciascun genitore, permettendo a quest'ultimo di esercitare continuativamente la responsabilità genitoriale.

Ma la società in continua evoluzione ha determinato cambiamenti rapidi e sostanziali che hanno avuto riflesso sulla famiglia, tanto da aver richiesto al legislatore una normativa più adeguata; le circostanze che hanno determinato il cambiamento sono state: il rapido incremento di divorzi e separazioni, una distinzione tra i ruoli parentali sempre meno netta e rigida rispetto al passato caratterizzata dall'intercambiabilità tra i ruoli di marito e moglie, un rinnovato aspetto della figura paterna, un tempo genitori assenti, oggi intercalati nell'ambito della famiglia rispetto ai compiti di educazione e cura dei propri figli, la presenza di nuove forme di famiglia, non solo basate

l'affidamento dei minori era visto solo in funzione premiale per un comportamento incolpevole, mentre la valutazione dell'interesse del minore rivestiva carattere del tutto marginale. Con l'istituzione del divorzio ad opera della legge 1970 n. 898 si è delineato un nuovo assetto in materia. Ulteriore assetto alla materia è venuto con la riforma del 1975 prescindendo da una logica premiale o punitiva dei genitori e tutelando invero l'interesse dei minori.

10. Alla base di tale tipologia di affidamento è necessario un progetto comune di crescita dei propri figli, dunque l'assenza di conflittualità tra i genitori, l'accordo sulla regolamentazione dei diritti di visita, sussistenza di stili di vita omogenei ed addirittura vicinanza fisica tra i componenti della famiglia.

11. Cassazione civile 8 febbraio 2000 n. 1365; 19 aprile 2002 n. 5714.

sul matrimonio, ma sempre più spesso fondate su legami stabili o unioni di fatto.

Per lungo tempo la “famiglia” è stata individuata come “comunità naturale”¹² dotata di propria fisionomia a carattere meta-giuridico, radicata su una concezione antropologica della persona.

Il nuovo assetto dei rapporti sociali, anche in ambito familiare, ha evidenziato la necessità di interventi normativi, di qui la necessità di una normativa sull’affidamento condiviso; del resto gli aumentati poteri di intervento da parte del giudice costituiscono un esempio del cambio di prospettiva.

L’affidamento condiviso rappresenta un’evoluzione di quello congiunto nel senso che muove da una visuale diversa, rispetto al precedente, e cioè: garantisce il diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori e non più quello dei genitori di soddisfare la propria funzione genitoriale¹³.

In materia di diritti del fanciullo, la legislazione internazionale e comunitaria individua nella condivisione della responsabilità genitoriale la soluzione più idonea a tutelare gli interessi dei minori¹⁴; da qui la modifica della legislazione interna di numerosi paesi europei che hanno prestato adempimento a detti principi¹⁵.

A seguito della novella del 2006 l’art. 155 c.c. recita testualmente:

Anche dopo la separazione personale dei genitori il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere la cura, l’educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.¹⁶

12. P. CAVANA, *La famiglia nella Costituzione italiana*, in «Diritto di famiglia e delle persone», 2007.

13. S. CHIARAVALLI, *Tutti i figli sono eguali di fronte alla legge*, nota a Cassazione civile 2011 n. 20075.

14. Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 1989 resa esecutiva in Italia con legge 1991 n. 176 afferma il diritto del minore alla bigenitorialità disponendo all’art. 9 il “diritto del fanciullo ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori a meno che non sia contrario al suo interesse. Non vanno dimenticate la Carta europea dei diritti del fanciullo 1992 e Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del bambino 1996 che prevedono l’audizione del minore nelle procedure che li riguardano ed il Regolamento CE 2003 n. 2001 che prevede il non riconoscimento delle decisioni giudiziarie sulla responsabilità genitoriale laddove sia mancata l’audizione del minore.

15. I primi paesi che hanno modificato la legislazione interna: Svezia, Grecia, Spagna, fin dal 1981, Regno Unito con The Children Act 1991, Francia, Belgio, Olanda, Germania e Russia.

16. Il giudice che pronuncia la separazione dispone che i figli restino affidati ad entrambi